

	COMUNE DI VIMODRONE	
	Città Metropolitana di Milano	
	REPUBBLICA ITALIANA	
	Rep. n.	
	contratto d'appalto di esecuzione lavori di manutenzione straordinaria per la	
	realizzazione impianti di elevazione cimitero comunale e immobile ex-ASL	
	CIG	
	L'anno, (in lettere) il giorno, (in lettere) del mese di in	
	Vimodrone nella sede comunale, in Via C. Battisti 54/56, avanti a me	
	Dott..... Segretario Generale del Comune di Vimodrone, firma	
	digitale intestata arilasciata da	
n.....valida sino al.....e non revocata,	
	Pubblico Ufficiale autorizzato a rogare i contratti tutti nei quali il Comune è parte ai	
	sensi dell'articolo 97 comma 4 lett. c) del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.,	
	domiciliato per la mia carica presso il Palazzo Comunale, senza l'assistenza di	
	testimoni a cui i comparenti, che si trovano delle condizioni volute dalla legge,	
	espressamente rinunziano d'accordo fra loro e con il mio consenso, sono presenti:	
	1. Comune di Vimodrone , C.F. 07430220157, con sede in Vimodrone, Via C.	
	Battisti n. 56, rappresentato, ai fini del presente atto, dal,	
	nato/a a il, firma digitale intestata a	
 rilasciata da n.valida sino	
	al.....e non revocata, domiciliato/a per la carica presso il Palazzo	
	Comunale, il/la quale interviene al presente atto in rappresentanza del Comune di	
	Vimodrone nella sua qualità di Responsabile del Settore, ai	

sensi del decreto sindacale di nomina n., che nel contesto dell'Atto verrà
chiamato per brevità "Comune";

e

2. C.F. con sede legale in
Via n., iscrizione alla Camera di Commercio di
..... in persona del Sig. nato a
..... il in qualità die legale
rappresentante, firma digitale intestata arilasciata da
..... n.valida sino al.....e non revocata,
come tale munito dei necessari poteri, che nel prosieguo dell'Atto verrà chiamata per
brevità "Appaltatore".

(in caso di procuratore)

2., C.F., con sede legale in
Via n., iscrizione alla Camera di Commercio di
..... in persona del Sig. nato a
..... il, firma digitale intestata a,rilasciata
da n.valida sino al.....e non
revocata, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto della suddetta
società, in forza di procura rilasciata dal legale rappresentante della società stessa
Sig.....a mezzo di atto pubblico / scrittura privata
autenticata del Notaio Dott. repertorio n.....
del registrato all'Ufficio di in data
..... al n.serie che in originale/in
copia certificata conforme in data dallo stesso Notaio, che è allegata
al presente atto sotto la lettera per formarne parte integrante e sostanziale..

La suddetta società nel contesto dell'Atto verrà chiamata per brevità anche
"Appaltatore".

(in caso di raggruppamento temporaneo)

2., C.F., con sede legale in

Via n., iscrizione alla Camera di Commercio di

..... in persona del Sig., nato a

..... il, in qualità di e legale

rappresentante, firma digitale intestata a rilasciata da

..... n., valida sino al.....e non revocata,

come tale munito dei necessari poteri, nella sua qualità di impresa mandataria capo-

gruppo del Raggruppamento Temporaneo costituito oltre che dalla stessa, dalla

mandante, C.F., con sede legale in

....., Via n., iscrizione alla Camera

di Commercio di in persona del Sig.,

nato a il, in qualità di e legale

rappresentante, firma digitale intestata a rilasciata da

.....n....., valida sino al e non revocata, e

dalla mandante, C.F., con sede legale

in, Via n., iscrizione alla

Camera di Commercio di in persona del Sig.

..... nato a il, in qualità di

e legale rappresentante, firma digitale intestata a, rilasciata da

..... n., valida sino al e non revocata,

giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza stipulato mediante atto

pubblico/scrittura privata autenticata dal Notaio in Dott.

 repertorio n. del	
 registrato/a all'Ufficio di in data	
 al n. serie che in	
	originale/copia certificata conforme all'originale in data	
	dallo stesso notaio, è allegata al presente atto sotto la lettera	
	per formarne parte integrante e sostanziale, che nel prosieguo dell'Atto verrà	
	chiamato congiuntamente per brevità anche "Appaltatore".	
	Detti comparenti, capaci di assumere validamente per conto di chi rappresentano le	
	obbligazioni derivanti dal presente atto e della cui identità personale io Segretario	
	rogante mi sono accertato rispettivamente mediante conoscenza diretta e carta di	
	identità n. rilasciata dal Comune di e valida fino	
	al e che mi chiedono di ricevere e rogare questo Atto, ai fini del	
	quale	
	PREMETTONO CHE	
	a) Il presente contratto viene stipulato nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 32	
	comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con firma digitale rilasciata da ente	
	certificatore autorizzato;	
	b) Il Comune di ha necessità di procedere all'acquisizione dei	
	lavori di cui in oggetto e per fare ciò ha approvato con determina registro generale n.	
 del il progetto e ha assunto la determinazione a	
	contrarre, stabilendo di attivare una procedura negoziata ai sensi dell'articolo 36	
	comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 con criterio di scelta il minor prezzo	
	determinato mediante ribasso sull'importo lavori posto a base di gara e con invito a	
	numero operatori economici selezionati come da elenco	
	allegato alla citata determinazione e demandando la gestione della procedura	

all'ufficio comune operante come Centrale Unica di Committenza, costituito presso il Comune di Vimodrone a seguito di accordo consortile tra il Comune di Vimodrone, il Comune di Cassina de' Pecchi e il Comune di Rodano in ossequio a quanto previsto dall'articolo 33 comma 3 bis del D.Lgs. n. 163/2006 ora confluito nell'articolo 37 del D.Lgs. n. 50/2016;

c) Con determinazione registro generale n. del l'ufficio comune operante come Centrale Unica di Committenza ha approvato tutti gli atti di gara e ha lanciato la procedura di gara in nome e per conto del Comune di utilizzando il sistema telematico messo a disposizione dalla Regione Lombardia, denominato piattaforma Sintel;

d) A seguito dell'espletamento della procedura, si sono trasmessi tutti gli atti al Comune di e, che tramite il Rup, dopo aver verificato la sostenibilità e congruità dell'offerta e dopo aver controllato tutte le operazioni di gara espletate dall'ufficio comune operante come Centrale Unica di Committenza, con determinazione registro generale n. del ha approvato tutte le operazioni di gara svolte e si è disposta l'aggiudicazione a favore

e) Detta aggiudicazione ai sensi dell'articolo 76 del D.Lgs. n. 50/2016 è stata comunicata ai soggetti interessati in data giusta comunicazioni in atti;

f) Il Rup ha attestato che la suddetta determinazione di aggiudicazione è divenuta efficace a seguito della verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara dall'Appaltatore, con esito positivo, fatta eccezione per il cui esito non è pervenuto alla data del presente atto e che stante l'urgenza di procedere dichiarata dal Rup,

quest'ultimo ha deciso di procedere alla stipula del presente contratto in pendenza

delle verifiche di cui sopra, le quali, in caso di esito negativo, daranno luogo al

recesso dal contratto medesimo come previsto nel prosieguo di quest'ultimo;

g) In ottemperanza all'articolo 26 del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 il Rup deve

provvedere ad inviare i dati e le informazioni per la pubblicazione sul sito internet del

Comune;

h) L'Appaltatore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad

adempiere tutti gli obblighi previsti dal presente atto alle condizioni modalità e termini

di seguito stabiliti, dichiarando che quanto risulta dal presente atto definisce in modo

adeguato e completo le prestazioni oggetto del presente affidamento e che in ogni

caso ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione per la

formulazione della propria accettazione.

i) L'Appaltatore ha presentato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei

Ministri 11 maggio 1991 n. 187 la dichiarazione relativa alla composizione societaria,

all'inesistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con "diritto di

voto", all'inesistenza di soggetti muniti di procura irrevocabile (se esistenza indicare i

nominativi) che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno

o che ne abbiano comunque diritto; detta dichiarazione è stata acquisita dal Comune

in sede di presentazione dell'offerta;

j) Le parti hanno dato atto del permanere delle condizioni che consentono

l'immediata esecuzione dei lavori;

k) Ai sensi dell'articolo 83 comma 3) del D.Lgs n. 159/2011 il presente contratto

non deve essere sottoposto alla disciplina antimafia in quanto inferiore ad Euro

150.000 mila

l) Ai sensi dell'articolo 26 comma 3 bis della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, il

Rup competente ha attestato il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3 del succitato articolo;

m) Ai sensi dell'articolo 14, commi 2 e 3 del D.P.R. n. 62/2013 il Rup competente ha attestato l'assenza di incompatibilità con l'Appaltatore;

n) L'Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali e la polizza assicurativa;

o) L'Appaltatore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificatamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente contratto;

Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE :

1) Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del contratto: il Capitolato, SE DEL CASO l'Offerta tecnica, _____.

2) L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e negli atti, documenti e normative ivi richiamati e nei suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l'appaltatore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali:

a) dall'offerta presentata in sede di gara

b) dal Capitolato e dagli altri atti progettuali approvati con determinazione
registro generale n. _____ del _____;

c) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e dal regolamento di cui al
D.P.R. n. 207/2010 per la parte ancora in vigore ai sensi dell'articolo 216 del D.Lgs.
n. 50/2016 nonché dalle Linee Guida Anac;

d) dalle altre disposizioni anche regolamentari, incluso il capitolato generale e
le norme in materia di contabilità, in vigore per il Comune, di cui l'Appaltatore
dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non materialmente allegate,
formano parte integrante del contratto;

e) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di
contratti di diritto privato nonché, in generale, dalla legge italiana.

Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente
per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti vigenti
o che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche
ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi peggiorative per l'Appaltatore,
quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a
sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

In caso di discordanza o contrasto tra quanto contenuto nel contratto e quanto
disposto nel Capitolato e negli atti progettuali o quanto dichiarato dall'Appaltatore
nell'offerta, a prevalere sarà l'interpretazione estensiva e/o più favorevole al
Comune.

Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai
contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel contratto e che fossero
parzialmente o totalmente incompatibili con il contratto medesimo, il Comune da un
lato, e l'Appaltatore, dall'altro lato, potranno concordare le opportune modifiche al

sopra richiamato contratto sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della procedura.

Il Comune, nel corso dell'esecuzione contrattuale, potrà apportare variazioni o modifiche al contratto, nonché le varianti in aumento o in diminuzione, conformemente a quanto previsto dagli artt. 106 e 149 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili.

3) Il Comune, come sopra rappresentato, affida all'Appaltatore che, come sopra rappresentato/a, accetta senza riserva alcuna, l'appalto a corpo di esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria per la realizzazione impianti di elevazione cimitero comunale e immobile ex-ASL come meglio specificato nel Capitolato da erogare con le modalità dettagliatamente stabilite nel medesimo. Detti documenti, è/sono allegato/i al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale e che le parti dichiarano di ben conoscere e la cui ignoranza non potrà essere in alcun modo eccepita. L'appalto viene accettato dall'appaltatore con l'osservanza piena, assoluta, incondizionata ed inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità previste nel contratto e in tutti gli atti e documenti in esso richiamati, siano essi o meno essi qui materialmente allegati. Con la stipula del presente contratto, l'Appaltatore si obbliga irrevocabilmente nei confronti del Comune a prestare e a porre in essere tutte le attività connesse, strumentali e ausiliarie dipendenti, come meglio descritto e dettagliato nel capitolato e nei restanti atti progettuali sopra richiamati. L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni alle condizioni, modalità e patti previsti dal presente contratto e dal progetto, approvato con atto registro n.....del..... e composto dai seguenti elaborati: relazione tecnica generale, quadro economico, elaborati grafici, piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del D.lgs. n. 81/2008, computo metrico estimativo,

capitolato speciale d'appalto; elenco prezzi; stima incidenza della manodopera. Le parti si obbligano in particolare a rispettare le condizioni contrattuali previste nel Capitolato nonché negli elaborati approvato/i con il suddetto atto che si intendono parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se non materialmente allegato/i e che le parti dichiarano di conoscere e la cui ignoranza non potrà essere invocato come eccezione. L'Appaltatore si impegna sin d'ora a rispettare le condizioni di cui al piano di sicurezza e coordinamento redatto e composto da un elaborato denominato "Piano di sicurezza e coordinamento - quadro di incidenza della manodopera". Il Comune e l'Appaltatore dichiarano di aver sottoscritto copia di detto elaborato che resta depositato agli atti del Settore Tecnico del Comune e che qui si richiamano quale parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non materialmente allegati e le parti dichiarano di ben conoscerli e la cui ignoranza non potrà essere eccepita quale eccezione. L'Appaltatore ha consegnato il piano operativo di sicurezza al Settore Tecnico e presso quest'ultimo resta depositato. In ogni caso le attività esecutive devono essere realizzate in ottemperanza alla normativa vigente ed in conformità al piano di sicurezza e di coordinamento e al piano operativo di sicurezza redatto dall'appaltatore, tutti atti che si richiamano integralmente e che le parti dichiarano di conoscere e la cui ignoranza non potrà essere eccepita come eccezione. Non è comunque consentita la consegna dei lavori all'appaltatore prima dell'assenso da parte del Comune sul citato piano operativo di sicurezza

4) Il termine essenziale per l'esecuzione dei lavori è stabilito in 50 giorni (cinquanta) naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna lavori. La consegna lavori è disciplinata dal Capitolato e attraverso specifiche disposizioni che verranno impartite dal Comune, sentito l'Appaltatore.

5) I lavori oggetto del contratto sono sottoposti a collaudo o a verifica di regolare esecuzione, conformemente a quanto previsto nel Capitolato e a quanto previsto dagli artt. 102 e 150 del D.Lgs. n. 50/2016, secondo quanto verrà all'uopo stabilito dal Comune. Per la relativa disciplina si rinvia a quanto previsto nel Capitolato e alle disposizioni di cui agli artt. da 215 a 238 e all'articolo 251 del D.P.R. n. 207/2010, fino a quando applicabili.

6) Il corrispettivo dovuto all'Appaltatore dal Comune per il pieno e perfetto adempimento delle prestazioni oggetto del presente contratto è quello risultante dall'offerta dell'Appaltatore formulata in sede di gara ed è di Euro _____ (_____) oltre IVA, nella misura di

legge, di cui Euro 1.773,00 (diconsi euro millesettecentosettantatre) per oneri della sicurezza. I lavori saranno contabilizzati a corpo. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi contrattuali e non trova applicazione l'articolo 1664 comma 1 del codice civile. Il Comune potrà corrispondere all'Appaltatore un'anticipazione del corrispettivo pari al 20 (venti) per cento, alle condizioni e modalità stabilite dall'articolo 35 comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016. Il Comune informa l'Appaltatore, che ne prende atto, che il corrispettivo è comunque soggetto alla liquidazione finale del Comune, nella persona del Direttore dei lavori, per quanto concerne le diminuzioni, le estensioni o le modificazioni apportate ai lavori. Il corrispettivo indicato nel presente contratto si riferisce alle prestazioni rese a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Appaltatore dall'esecuzione del presente contratto, dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi e compensati nel corrispettivo contrattuale. Il corrispettivo include tutte le altre imposte, ad eccezione

dell'IVA, le tasse e gli oneri, presenti e futuri, inerenti a qualsiasi titolo il contratto. Le spese relative allo strumento di pagamento utilizzato dall'Appaltatore (es. spese bancarie di bonifico) sono a carico dell'Appaltatore, comprese le spese contrattuali e le spese di bollo e registrazione.

Il corrispettivo contrattuale è stato determinato dall'Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, ed è, pertanto, fisso ed invariabile indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l'Appaltatore medesimo di ogni rischio e/o alea. L'Appaltatore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti del/i corrispettivo/i come sopra indicato. Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati all'Appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto, nei termini o nelle rate stabiliti nel Capitolato cui si rinvia ed a misura dell'avanzamento dei lavori regolarmente eseguiti. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal Comune sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, al qualità e l'importo dei lavori eseguiti, non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata nel Capitolato. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a 45 (quarantacinque) giorni il Comune dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione. Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativo agli acconti del corrispettivo di appalto, non può superare i 45 (quarantacinque) giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento lavori. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i 30 (trenta) giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso. Il termine di pagamento della rata di saldo e di svincolo della garanzia fideiussoria non può superare i 90 (novanta) giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o

del certificato di regolare esecuzione. Nel caso l'Appaltatore non abbia preventivamente presentato garanzia fideiussoria, il termine di 90 (novanta) giorni decorre dalla data di presentazione della garanzia stessa. L'Appaltatore si impegna, in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia, ad uniformarsi alle modalità di fatturazione elettronica adottate dal Comune e pertanto si impegna ad emettere le fatture in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D.Lgs. n. 52 del 20/02/2004, dal D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e dai successivi decreti attuativi, nonché ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che il Comune riterrà di richiedere. In ogni caso la fatturazione avverrà secondo le modalità indicate nel capitolato. Gli stati di avanzamento lavori (SAL) sono disposti al raggiungimento dell'importo indicato nel capitolato..Si procederà alla ritenuta dello 0,5 (zerovirgolacinque) per cento ai sensi dell'articolo 30 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, da liquidarsi solo al termine del contratto, dopo l'approvazione da parte del Comune del certificato di collaudo o della verifica di regolare esecuzione e previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. All'esito positivo del collaudo, il Comune attraverso il Responsabile Unico di procedimento rilascia il certificato di pagamento nel rispetto dei termini di cui all'articolo 4 comma 2, 3, 4 e 5 del D.lgs. n. 231/2002, ai fini dell'emissione da parte dell'appaltatore della fattura relativa all'ultima rata a saldo. Resta inteso che il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 166 comma 2 del codice civile. Ciascuna fattura emessa dall'Appaltatore dovrà contenere, il riferimento al CIG (Codice Identificativo gara) e al CUP (Codice Unico progetto). In ogni caso, qualsiasi importo sarà corrisposto solo successivamente all'accertamento da parte del Comune della prestazione effettuata in termini di qualità e quantità, rispetto alle prescrizioni contrattuali e saranno corrisposti dal Comune secondo la normativa

	vigente in materia di contabilità del Comune, previo accertamento delle prestazioni	
	effettuate, previa attestazione di regolare esecuzione delle stesse e previo rilascio	
	del documento unico di regolarità contributiva regolare. Ogni somma che a causa	
	della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dal	
	Comune non produrrà alcun interesse. I termini di pagamento delle predette fatture	
	saranno 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento delle fatture e accreditate, a	
	spese dell'Appaltatore, sul conto corrente n.	
	_____ intestato all'Appaltatore presso	
	_____, codice IBAN:	
	_____.	
	L'Appaltatore dichiara che il/i predetto/i conto/i opera/operano nel rispetto della	
	Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.m.i.. Le generalità e il codice fiscale del/i	
	soggetto/i delegato/i a operare sul/sui predetto/i conto/i sono contenute in apposita e	
	separata dichiarazione la quale, ancorché non materialmente allegata, costituisce	
	parte integrante e sostanziale del contratto. In caso di fattura irregolare, il termine di	
	pagamento è sospeso sino al ricevimento al protocollo del comune della fattura	
	corretta, con onere dell'Appaltatore di assicurare la correttezza nell'emissione della	
	documentazione contabile, ad esempio tramite emissione di note di credito. Rimane	
	salva la disciplina di legge per il caso di inadempienze fiscali, retributive o	
	contributive. Nel caso in cui l'aggiudicatario sia un R.T.I., ferma l'obbligatorietà del	
	pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del	
	raggruppamento, gli obblighi di cui sopra dovranno essere tutti puntualmente assolti	
	sia nelle fatture emesse dalla mandataria, sia dalle mandanti nello specifico caso di	
	esercizio della facoltà di ricorrere alla fatturazione "pro quota", nel rispetto delle	
	condizioni e delle modalità tutte disciplinate dal presente contratto. L'Appaltatore,	

sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto al Comune le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito indicate nel presente contratto; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Appaltatore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi nei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. Il Comune, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973 e s.m.i., con le modalità di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad Euro 5.000,00 (cinquemila/00) IVA inclusa, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario il Comune applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del contratto un R.T.I., fermo restando quanto espressamente previsto dalle norme sulla contabilità generale del Comune per i contratti passivi in materia di pagamento del corrispettivo, con riguardo all'obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del Raggruppamento, le singole società costituenti il raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Comune, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell'atto costitutivo del Raggruppamento temporaneo di imprese. In tal caso, la

società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere in
 maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle
 attività e delle competenze maturate, le fatture relative all'attività svolta da tutte le
 imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a tutto quanto
 indicato sopra, la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture / lavori cui si
 riferisce. Rimane inteso che il Comune, prima di procedere al pagamento del
 corrispettivo, acquisirà d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva
 (D.U.R.C.) attestante la regolarità dell'Appaltatore in ordine al versamento dei
 contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul
 lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Resta espressamente inteso che, in
 nessun caso l'Appaltatore potrà sospendere la prestazione oggetto del presente
 contratto e comunque le attività previste nel presente contratto, salvo quanto
 diversamente previsto nel contratto medesimo. Qualora l'Appaltatore si rendesse
 inadempiente a tale obbligo, il contratto di potrà risolvere di diritto mediante semplice
 ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con pec da parte del Comune.. Ai sensi
 dell'articolo 17 - ter del D.P.R. n. 633 del 1972 ("split payment"), introdotto
 dall'articolo 1 comma 629, della Legge n. 190 del 2014 e delle relative disposizioni di
 attuazione, l'IVA non verrà liquidata all'Appaltatore ma verrà versata, con le modalità
 stabilite nel D.M. 23 gennaio 2015, direttamente all'Erario di Comune. Di tale
 adempimento verrà data annotazione in ciascuna relativa fattura, comunque da
 emanarsi e registrarsi rispettivamente ai sensi degli articoli 21 , 21 bis e 23 del
 D.P.R. n. 633/1972. Tutti i report e, comunque, tutta la documentazione di
 rendicontazione e di monitoraggio del presente contratto, anche fornita e/o
 predisposta e/o realizzata dall'Appaltatore in esecuzione degli adempimenti
 contrattuali, tutti i dati e le informazioni ivi contenute, nonché la documentazione di

qualsiasi tipo derivata dall'esecuzione del presente contratto, sono e rimarranno di titolarità esclusiva del Comune che potrà, quindi, disporre senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione e l'utilizzo, per le proprie finalità istituzionali. Tutta la documentazione creata o predisposta dall'appaltatore nell'esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte del Comune. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, il Comune avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto secondo quanto previsto oltre nel presente atto.

7) Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite secondo le specifiche contenute negli atti progettuali. L'Appaltatore si impegna ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze del Comune e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni. L'Appaltatore, inoltre, rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte dal Comune e/o da terzi. Per le prestazioni contrattuali dovute, l'Appaltatore si obbliga, altresì, ad avvalersi di risorse con istruzione, competenza ed esperienza adeguati alle funzioni che saranno loro assegnate e con un contratto di lavoro nei termini di legge. Le prestazioni devono essere eseguite in ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) nonché, in particolare, a quanto indicato nei documenti relativi predisposti dal Comune e accettati dall'Appaltatore. L'Appaltatore pertanto deve garantire di aver istruito il personale tecnico che svolgerà le suddette prestazioni al fine di tutela della relativa sicurezza. In merito a quanto sopra il Comune si intende sollevato da qualsiasi responsabilità. Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi

remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nel presente atto, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività oggetto del presente contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione delle stesse o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché i connessi oneri assicurativi e compresi gli oneri fiscali, le imposte e le tasse e gli oneri per la sicurezza. In particolare, ad integrazione di quanto previsto dal capitolato, sono a cura e spese dell'appaltatore la disponibilità, nei pressi del cantiere di lavoro, dei locali ad uso ufficio e, se necessario ad uso alloggio, del personale di direzione ed assistenza, completamente arredati, illuminati, Detti locali dovranno essere dotati delle attrezzature logistiche e funzionali che potranno essere utilizzate anche per le attività di Direzione lavori, quali telefono, fax, computer, stampante, modem, macchina fotografica digitale, coppia di radiotelefoni VHF. Il computer sarà dotato di sistema operativo, idonei programmi (autoCad ect) e di collegamento internet. L'appaltatore dovrà inoltre garantire il trasporto del personale della Direzione lavori per le necessità connesse all'esecuzione delle prestazioni.

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute negli atti progettuali. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alla documentazione progettuale, e/o agli ordini di servizio eventualmente impartiti ai sensi dell'articolo 101 del D.Lgs. 50/2016. In ogni caso, l'Appaltatore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni legislative e regolamentari applicabili siano esse di carattere generale o specificatamente inserenti al settore cui lavori

appartengono, ed in particolare quelle di carattere tecnico, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti, incluse quelle che dovessero essere emanate successivamente alla conclusione del contratto, nonché quelle relative alla tenuta della contabilità, conformemente a quanto previsto nella parte II, titolo IX, capo I e Capo II, del D.P.R. n. 207/2010. Ai sensi di quanto stabilito all'art. 89, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, la Amministrazione esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.

L'Appaltatore si impegna espressamente, oltre a quanto previsto nel presente atto o nel Capitolato a:

- a) eseguire i lavori nei tempi, con le modalità e, in generale, in conformità a quanto stabilito nei documenti progettuali e secondo le prescrizioni eventualmente impartite dal Comune;
- b) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie atti a garantire l'esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e tutela ambientale;
- c) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
- d) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire al Comune di monitorare la conformità delle attività alle norme previste nel contratto e negli atti progettuali;

- | | |
|----|---|
| e) | predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di prestazione, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e alla riservatezza; |
| f) | nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dal Comune; |
| g) | comunicare tempestivamente al Comune le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili; |
| h) | non opporre al Comune qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative all'esecuzione delle attività; |
| i) | manlevare e tenere indenne il Comune da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni di cui sopra nel presente articolo, include, tra l'altro, quelle derivanti dagli infortuni e dai danni arrecati al Comune o a terzi in relazione alla mancata osservanza delle vigenti norme tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie; |
| j) | comunicare al Comune le eventuali variazioni/modificazioni negli assetti proprietari, nella propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione delle attività e negli organismi tecnici e amministrativi, nonché di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle obbligazioni contrattuali, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili; tale comunicazione dovrà pervenire entro 10 (dieci) giorni dall'intervenuta modifica; |
| k) | con riguardo al rispetto delle norme anticorruzione e del codice di comportamento dei dipendenti pubblici, l'Appaltatore dichiara di non avere conferito incarichi professionali né concluso contratti di lavoro, successivamente al |

28/11/2012, con ex dipendenti del Comune che negli ultimi 3 (tre) anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso (art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, introdotto dall'art. 1, comma 42, lettera l), della Legge 6 novembre 2012 n. 190 - c.d. "Legge anticorruzione"). L'Appaltatore dichiara di essere altresì a conoscenza del contenuto del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici", nonché del codice di comportamento del Comune pubblicato sul sito istituzionale e di uniformarsi ad esso nei rapporti con i dipendenti del Comune derivanti dalla stipulazione del presente contratto, ovvero da contratti conclusi con i dipendenti a titolo privato ovvero da rapporti privati, anche non patrimoniali, comprese le relazioni extralavorative. L'Appaltatore si impegna a segnalare al Comune l'esistenza di tali rapporti, nonché situazioni di potenziale conflitto di interesse che dovessero insorgere durante l'esecuzione del contratto o in ragione di esso. Il Comune verifica con propri mezzi il rispetto, da parte dell'Appaltatore, delle norme sopra indicate; l'accertata violazione è causa di risoluzione del presente contratto. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'obbligo di osservare le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del presente atto, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L'Appaltatore non potrà pertanto avanzare pretesa di indennizzi e/o compensi a tale titolo nei confronti del Comune. Ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, con riferimento a tutti i sub-contratti stipulati dall'Appaltatore per l'esecuzione del contratto, è fatto obbligo all'Appaltatore stesso di comunicare, al Comune il nome del sub-appaltatore, l'importo del contratto, l'oggetto delle attività affidate. L'Appaltatore si impegna altresì a mantenere i requisiti richiesti per la stipula del presente contratto e per l'assunzione dei lavori oggetto dello stesso fino alla

completa e perfetta esecuzione dello stesso. L'Appaltatore ha l'obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata del presente contratto la documentazione amministrativa richiesta e presentata al Comune per la stipula del presente contratto. In particolare, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, l'Appaltatore ha l'obbligo di: comunicare al Comune ogni modificazione e/o integrazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni lavorativi decorrenti dall'evento modificativo/integrativo. L'Appaltatore ha l'obbligo di comunicare tempestivamente le eventuali modifiche, che possano intervenire per tutta la durata del presente. L'Appaltatore che intenda sollevare contestazioni o avanzare richieste in merito a fatti e atti tecnici ed economici interenti all'esecuzione delle prestazioni in appalto e generatori di maggiori oneri e costi ha l'onere di iscrivere, a pena di decadenza, dettagliata riserva sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverla, successivo all'insorgenza o alla cessazione dell'atto o del fatto che, ad avviso dell'Appaltatore stesso, ha determinato il pregiudizio. Si applica a tal fine quanto previsto nel capitolato e negli artt. 189, 190, 191 e 202 del D.P.R. n. 207/2010.

8) L'Appaltatore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi e spese. In particolare l'Appaltatore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente atto le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e succ. modific.. L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai

contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. L'Appaltatore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto. Nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, l'Appaltatore si impegna ad osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte dal Comune, nonché le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione del contratto. L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta del Comune, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. Si applica a tal fine quanto previsto dall'articolo 30 comma 4, 5 e 6 del D.Lgs. n. 50/2016.

9) L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con il Comune e comunque per i 5 (cinque) anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto

contrattuale. L'obbligo di cui sopra sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto. L'obbligo di cui sopra non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Comune ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Comune. L'Appaltatore potrà citare i contenuti essenziali del contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Appaltatore medesimo a gare e appalti. Fermo restando quanto previsto nel punto di cui oltre "Trattamento dei dati personali", l'Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali.

10) L'appaltatore dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente contratto le informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del contratto e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell'ambito della Lettera di invito che deve intendersi in quest'ambito integralmente trascritta.

Il Comune tratta i dati relativi al contratto ed all'esecuzione dello stesso, in ottemperanza a specifici obblighi di legge e per fini di studio e statistici.

Con la stipula del presente contratto, il rappresentante legale dell'appaltatore

acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si
 impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del
 consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono
 forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del contratto, per le finalità descritte
 nel Disciplinare di gara e sopra richiamate. L'appaltatore acconsente, altresì, alla
 pubblicazione e diffusione tramite il sito internet del Comune nonché gli altri siti
 previsti dal D.Lgs. n. 50/2018 del nominativo dell'aggiudicatario e del prezzo di
 aggiudicazione. Inoltre, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la
 trasparenza amministrativa (art. 18 D.L. 83/2012, convertito nella L. 134/2012; art. 32
 L. 190/2012; art. 29 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), l'appaltatore prende atto ed
 acconsente alla pubblicazione e diffusione dei dati e/o della documentazione che la
 legge impone di pubblicare, tramite il sito internet sezione "Società Trasparente".
 Con la sottoscrizione del contratto l'appaltatore acconsente espressamente al
 trattamento dei dati personali e si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai
 principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa vigente
 (Regolamento UE 2016/679), ivi inclusi provvedimenti, comunicati ufficiali,
 autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la
 Protezione dei Dati Personali.
 In particolare si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e
 pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non
 incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti. L'appaltatore si impegna
 ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa
 adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ivi comprese quelle
 specificate nel contratto, e si impegna, altresì, ad osservare le vigenti disposizioni in
 materia di sicurezza e privacy e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori,

opportunamente autorizzate al trattamento dei Dati personali. L'appaltatore prende atto che il Comune potrà operare verifiche periodiche, ispezioni e audit, anche tramite soggetti terzi autorizzati dalla stessa, volti a riscontrare l'applicazione e l'adeguatezza delle misure di sicurezza dei dati personali applicate. In ragione dell'oggetto del contratto, essendo l'appaltatore chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, con la sottoscrizione del contratto, il medesimo viene nominato "Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE; a tal fine, esso si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento UE e nei provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti. L'appaltatore a tal fine si impegna a tenere un registro del trattamento conforme a quanto stabilito dall'art. 30 del GDPR e a renderlo tempestivamente consultabile dal Titolare del trattamento. L'appaltatore dovrà consentire al Comune di eseguire anche tramite terzi audit e verifiche sulla corretta applicazione nelle norme in materia di trattamento dei dati personali da parte del Fornitore. Nel caso in cui l'appaltatore violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, o agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli "interessati". In tal caso, il Comune potrà applicare le penali eventualmente previste nel contratto e/o risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno. L'appaltatore

si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza

e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali persone autorizzate al

trattamento dei Dati personali

11) L'Appaltatore nell'esecuzione del presente contratto assume in proprio ogni

responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'Appaltatore

stesso quanto del Comune e/o di terzi. Inoltre l'Appaltatore si obbliga a manlevare e

mantenere indenne il Comune da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente

promossa nei confronti di quest'ultimo in ragione dei suddetti inadempimenti e

violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del

presente contratto nonché da qualsiasi richiesta di risarcimento che terzi dovessero

avanzare nei suoi confronti e danni derivanti dalla mancata esecuzione, ovvero dalla

non corretta esecuzione dei lavori e/o delle attività connesse e/o accessorie. Come

previsto nel Capitolato, cui si rinvia, è obbligo dell'Appaltatore stipulare in conformità

all'articolo 103 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 una polizza assicurativa che tenga

indenne il Comune da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati,

salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di

terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità

civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del

certificato di collaudo o di regolare esecuzione, secondo le caratteristiche previste

nel Capitolato. Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della

polizza assicurativa di cui al presente punto è condizione essenziale di efficacia del

contratto e, pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi

momento la piena operatività della copertura assicurativa di cui si tratta, il presente

contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione

prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno

subito. Resta ferma l'intera responsabilità dell'Appaltatore anche per danni non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalla polizza di cui sopra. Con specifico riguardo al mancato pagamento del premio, ai sensi dell'articolo 1901 del c.c. il Comune si riserva la facoltà di provvedere direttamente ex pagamento dello stesso, entro un periodo di 60 (sessanta) giorni dal mancato versamento da parte dell'Appaltatore fermo restando che il Comune procederà a compensare quanto versato con i corrispettivi maturati a fronte delle attività eseguite.

12) l'Appaltatore, in caso di subappalto, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta affida in misura non superiore al 30 (trenta) per cento dell'importo contrattuale l'esecuzione delle seguenti prestazioni:Si applicano pertanto le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto indicati sotto.

I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti dalla documentazione di gara per assumere i lavori oggetto del presente atto nonché dalla normative vigente in materia di svolgimento delle attività agli stessi affidate.

L'Appaltatore si impegna a depositare presso il Comune, almeno 20 (venti) giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività, la copia autentica del contratto di subappalto. Con il deposito del contratto di subappalto l'Appaltatore deve trasmettere, altresì, la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti generali previsti dalla vigente normativa in materia nonché la documentazione comprovante il possesso dei requisiti professionali e speciali, richiesti dalla vigente normativa e dagli atti di gara, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri

dell'Appaltatore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti del Comune, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.

L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne il Comune da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

L'Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto qualora, durante l'esecuzione dello stesso, vengano accertati dal Comune inadempimenti, da parte del subappaltatore, di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all'interesse del Comune. In tal caso l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte del Comune, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto. L'appaltatore si obbliga nell'ambito dell'attività di verifica di cui all'articolo 105 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 a trasmettere entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposte al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, il Comune potrà sospendere il successivo pagamento a favore dello stesso appaltatore. L'esecuzione delle attività subappaltate non potrà formare oggetto di ulteriore subappalto. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui sopra, il Comune potrà risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno. In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, il Comune annullerà l'autorizzazione al subappalto. L'Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare al Comune o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

Resta fermo che il Comune procederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni eseguite al ricorrere delle ipotesi di

cui all'articolo 105 comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

13) L'Appaltatore si obbliga a consentire al Comune di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni, standard e linee guida relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal Comune.

14) Le penali sono stabilite nel Capitolato e si intendono qui integralmente richiamate quale parte integrante del presente contratto. Al di fuori dei casi sopra richiamati, in caso di ulteriori ritardi nell'adempimento delle obbligazioni assunte dall'Appaltatore, verrà applicata una penale giornaliera compresa tra lo 0,03 (zerovirgolazerotre) per mille e l'1 (uno) per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10 (dieci) per cento, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo. L'applicazione della penale non esclude la facoltà del Comune di agire per ottenere il risarcimento del maggior danno. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui l'Appaltatore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel presente atto, negli atti ivi citati, e negli atti progettuali. In tal caso il Comune applicherà all'Appaltatore la suddetta penale sino alla data in cui le prestazioni inizieranno ad essere eseguite in modo effettivamente conforme al presente contratto, agli atti ivi citati, e agli atti progettuali, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della relativa verifica da parte dell'organo di collaudo o in sede di conferma del certificato di regolare esecuzione.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali, dovranno essere contestati all'Appaltatore per iscritto. L'Appaltatore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano al Comune nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio del Comune, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate all'Appaltatore le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento. E' ammessa, su motivata richiesta dell'Appaltatore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'Appaltatore, oppure quando si riconosca che le penali sono manifestatamente sproporzionate, rispetto all'interesse del Comune. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore. Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide il Comune su proposta del Rup e/o direttore lavori, sentito l'organo di collaudo ove costituito. Il Comune potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati in sede di liquidazione delle fatture, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui oltre senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. Il Comune potrà applicare all'Appaltatore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10 (dieci) per cento dell'importo / valore massimo complessivo del contratto; l'Appaltatore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali non preclude il diritto del Comune a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso

inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10 (dieci) per cento dell'importo del contratto, potrà trovare applicazione quanto previsto nell'apposito punto del presente contratto in merito alla risoluzione del contratto.

Il Comune al posto delle penali potrà formulare i rilievi. I rilievi sono le azioni di avvertimento da parte del Comune conseguenti il non rispetto delle indicazioni contenute nella documentazione contrattuale tutta. Sono notificati all'Appaltatore tramite comunicazione, anche per via informatica, ognuna delle quali potrà contenere uno o più rilievi. I rilievi non prevedono di per sé l'applicazione di penali, ma costituiscono avvertimento sugli aspetti critici dell'affidamento e, se reiterati e accumulati, danno luogo a penali. In caso di 3 (tre) rilievi sulla medesima inadempienza, il Comune applicherà all'Appaltatore una penale pari all'1 (uno) per mille dell'importo contrattuale. I rilievi sono formalizzati attraverso una nota di rilievo (inviata via fax, via mail, ecc.). Qualora l'Appaltatore ritenga di procedere alla richiesta di annullamento del rilievo dovrà sottoporre al Comune un documento con elementi oggettivi ed opportune argomentazioni entro 3 (tre) giorni lavorativi dall'emissione della nota di rilievo.

15) A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, l'Appaltatore ha prestato una cauzione definitiva pari ad un importo di Euro _____ (_____), mediante la stipula di fideiussione/bancaria assicurativa n. con primario Istituto bancario/assicurativo, secondo le modalità e condizioni di seguito stabilite e resa ai sensi dell'articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e 140 comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016 in favore del Comune. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'Appaltatore, anche quelli a

fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che il Comune ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali. La cauzione garantisce altresì la serietà dell'offerta presentata dall'Appaltatore. La garanzia opera per tutta la durata del contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione di eventuali crediti del Comune verso l'Appaltatore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. L'Appaltatore si impegna a tenere valida ed efficace la predetta cauzione, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente atto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte con il medesimo ed in virtù del presente atto, pena la risoluzione di diritto del presente atto. medesimo. La cauzione deve presentare le seguenti condizioni:

- clausola cosiddetta di "pagamento a semplice richiesta", obbligandosi il fideiussore, su semplice richiesta scritta del Comune ad effettuare il versamento della somma richiesta entro 15 (quindici) giorni, senza eccezioni opponibili al Comune, anche in caso d'opposizione dell'Appaltatore ovvero di terzi aventi causa e anche in caso di fallimento del debitore o nel caso di liquidazione dello stesso o di sottoposizione ad altre procedure concorsuali;
- rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto di cui all'art. 1944, comma 2 Cod. Civ.;
- copertura anche per il recupero delle penali contrattuali;
- rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile.

La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto nel limite massimo dell'80 (ottanta) per cento

dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito dall'articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016, subordinativamente alla preventiva consegna, da parte dell'Appaltatore all'istituto garante, di un documento attestante l'avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dal Comune. Peraltro, qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, anche inerente all'affidamento del contratto, l'appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dal Comune. In caso di inadempimento a tale obbligo, il Comune ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

La cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dal presente contratto.

16) In caso di inadempimento dell'appaltatore anche di uno solo degli obblighi assunti con la stipula del contratto che si protragga oltre il termine non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di pec dal Comune, il medesimo ha la facoltà di considerare risolto di diritto il contratto e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'appaltatore per il risarcimento del danno.

Il Comune si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10 (dieci) per cento del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'appaltatore. In tal caso il Comune ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di

procedere all'esecuzione in danno dell'appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

In ogni caso, oltre a quanto previsto dall'articolo 1453 e ss del codice civile, si conviene che il Comune, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. nonché ai sensi dell'articolo 1360 cod. civ, previa dichiarazione da comunicarsi all'appaltatore con PEC, nei seguenti casi:

a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura per l'aggiudicazione del contratto nonché per la stipula di quest'ultimo e per lo svolgimento delle attività ivi previste;

b) qualora sia intervenuta sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per le ipotesi di cui al comma 1 dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i

c) nelle ipotesi di cui ai commi 4 e 5 del medesimo art. 80

d) qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 del D.Lgs. 159/2011 o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi

e) qualora l'appaltatore esegua, le prestazioni che non abbiano le caratteristiche ed i requisiti minimi stabiliti dalle normative vigenti nonché dagli atti progettuali ovvero difformità dei lavori eseguiti rispetto a quanto indicato negli atti progettuali;

f) mancata presa in consegna dei lavori o mancata presentazione per la presa in consegna dei lavori da parte dell'appaltatore nel termine a tal fine fissato dal Comune. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Comune;

g) affidamento senza previa autorizzazione scritta del Comune di lavori in subappalto e/o superamento dei limiti fissati per legge per il subappalto stesso

h) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto;

i) nei casi di cui ai seguenti articoli: Condizioni e modalità di esecuzione delle prestazioni (2); Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro (.....);

Responsabilità per infortuni e danni (.....); Subappalto (.....); Cauzione definitiva (....); Divieto di cessione del contratto, cessione del credito (.....).

Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 3 comma 9 bis della Legge 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.

In caso di risoluzione del contratto l'appaltatore si impegnerà a fornire al Comune tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente

o tramite terzi all'esecuzione dello stesso. Ai sensi dell'articolo 110 del D.Lgs. n.

50/2016 il Comune si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un

nuovo contratto per il completamento delle attività oggetto dell'appalto. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al

quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

In tal caso l'appaltatore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per

assicurare la continuità delle prestazioni.

Fermo quanto sopra, il Comune potrà risolvere il contratto ai sensi dell'articolo 108 del D.Lgs. n. 50/2016;

Il presente contratto è inoltre condizionato in via risolutiva all'irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/2001, che impediscano all'appaltatore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni, ed è altresì condizionato in via risolutiva all'esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000; in tali ipotesi – fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3 del D.P.R. n. 445/2000 – il presente contratto si intende risolto anche relativamente alle prestazioni ad esecuzione continuata e periodica, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

In tutti i casi, previsti nel presente contratto, il Comune ha diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/i contratto/i risolto/i. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata all'appaltatore con pec. In ogni caso, resta fermo il diritto del Comune al risarcimento dell'ulteriore danno

17) Il Comune ha diritto di recedere unilateralmente, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:

a) giusta causa;

b) reiterati inadempimenti dell'appaltatore, anche se non gravi;

In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti il Comune che abbiano incidenza della esecuzione delle prestazioni, il Comune medesimo potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'appaltatore con PEC. In tali casi, l'appaltatore ha

diritto al pagamento dal Comune delle attività prestate, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel contratto, rinunciando espressamente ora per allora a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 codice civile. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: qualora sia stato depositato contro l'appaltatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'appaltatore ; ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente contratto. E' altresì considerata giusta causa, qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la pubblica Autorità, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia. In tali casi il Comune ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso. In ogni caso, il Comune potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016. In caso di sopravvenienze normative interessanti il Comune che abbiano incidenza sull'esecuzione delle prestazioni, lo stesso Comune potrà recedere in tutto

o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni

solari, da comunicarsi all'appaltatore con lettera PEC.

Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l'appaltatore ha

diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i

corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa

risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche

in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

In aggiunta a quanto sopra previsto, il Comune, in ragione di quanto previsto dal

Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95 come convertito dalla Legge del 7 agosto 2012 n.

135 all'articolo 1 comma 13 ha diritto di recedere dal presente atto in qualsiasi

tempo, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a

15 (quindici) giorni nel caso in cui i parametri delle convenzioni stipulate da Consip

S.p.A. ai sensi dell'articolo 26 comma 1 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488

successivamente alla stipula del presente atto siano migliorativi rispetto a quelli di

questi ultimi e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni. In tal

caso l'appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al

decimo delle prestazioni non ancora eseguite.

Il Comune ha diritto di recedere per qualsiasi motivo, a suo insindacabile giudizio e

senza necessità di motivazione, in tutto o in parte, con un preavviso di almeno 30

(trenta) giorni solari, da comunicarsi all'appaltatore con pec. Dalla data di efficacia

del recesso, l'appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando

che tale cessazione non comporti danno alcuno al Comune. In caso di recesso del

Comune, l'appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a

regola d'arte secondIl Comune ha diritto di recedere unilateralmente, in tutto o in

parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:

a) giusta causa;

b) reiterati inadempimenti dell'Appaltatore, anche se non gravi;

In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti il Comune che abbiano incidenza della esecuzione delle prestazioni, il Comune medesimo potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore con PEC. In tali casi, l'Appaltatore ha diritto al pagamento dal Comune delle attività prestate, purchè correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel contratto, rinunciando espressamente ora per allora a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 codice civile. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: qualora sia stato depositato contro l'Appaltatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'Appaltatore; ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente contratto. E' altresì considerata giusta causa, qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'Appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la pubblica Autorità, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla

normativa antimafia. In tali casi il Comune ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso. In ogni caso, il Comune potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016. In caso di sopravvenienze normative interessanti il Comune che abbiano incidenza sull'esecuzione delle prestazioni, lo stesso Comune potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Appaltatore con lettera PEC.

Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto, e di un indennizzo pari al 5 (cinque) per cento calcolato come segue: il ventesimo dell'importo delle attività non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del corrispettivo contrattuale e l'ammontare delle attività eseguite. In ogni caso si applica quanto previsto dall'articolo 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

18) È fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere a qualsiasi titolo il presente contratto, a pena di nullità della cessione medesima, salvo quanto previsto nell'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016, in caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, il Comune fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto il contratto. L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto nel rispetto dell'articolo 115 comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al presente contratto.

19) A i sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l'Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta

disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che, in ogni caso, il Comune, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 3 comma 9 bis della Legge 136/2010 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con pec, il contratto nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.A.C.) n. 8 del 18 novembre 2010. L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

L'Appaltatore si obbliga ai sensi dell'articolo 3 comma 8 secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.

L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione al Comune e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Milano.

L'Appaltatore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella

	transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti	
	idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce	
	causa di risoluzione del contratto.	
	Il Comune verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità	
	assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli	
	obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.	
	Con riferimento ai contratti di subappalto, l'Appaltatore si obbliga a trasmettere al	
	Comune, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11 ultimo periodo, anche	
	apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2012 n. 445, attestante	
	che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita	
	clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi	
	finanziari di cui alla legge sopra citata. Resta inteso che il Comune, si riserva di	
	procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato,	
	richiedendo all'uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all'esito	
	dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di	
	contratto. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei	
	conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l'Appaltatore è	
	tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni.	
	In difetto di tale comunicazione, l'Appaltatore non potrà tra l'altro sollevare eccezioni	
	in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.	
	In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto al punto 4.9 della	
	determinazione 7 luglio 2011, n. 4 della soppressa Autorità per la Vigilanza sui	
	contratti pubblici (oggi ANAC).	
	In ogni caso, si conviene che il Comune, senza bisogno di assegnare previamente	
	alcun termine per l'adempimento, si riserva di risolvere di diritto il contratto ai sensi	

dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione

da comunicarsi all'Appaltatore con pec, nell'ipotesi di reiterati inadempimenti agli

obblighi di cui sopra.

20) Per tutte le questioni relative ai rapporti tra l'Appaltatore e il Comune sarà competente in via esclusiva il Foro di Monza. E' esclusa la clausola arbitrale.

21) Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri tributari e le spese relativi alla stipula del contratto, ivi comprese le spese di registrazione. L'Appaltatore dichiara che le prestazioni in esame sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette ad IVA, che l'Appaltatore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72. Conseguentemente, al presente atto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico dell'Appaltatore medesimo. L'imposta di bollo è assolta in modalità telematica mediante "Modello Unico Informatico" ai sensi dell'articolo 1 comma 1/bis del D.P.R. n. 642 del 26 ottobre 1972 come modificato dal DM 22/02/2007, il presente atto è redatto in carta libera ai sensi dell'articolo 27 bis della tabella B allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 642

22) Il presente contratto ed i suoi allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone condiviso il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del presente contratto non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso. Qualsiasi omissione o ritardo nella

richiesta di adempimento del contratto da parte del Comune non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti a lui spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione. Con il presente contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza essa non verrà sostituita o superata dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle Parti manifestata per iscritto.

23) A tutti gli effetti del presente contratto, l'Appaltatore elegge domicilio indirizzo posta elettronica telefax Le notificazioni e le intimazioni saranno effettuate a discrezione del Comune all'indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicata all'indirizzo sopra indicato, dati dichiarati dall'Appaltatore e, fermo quanto comunicato tramite atti stesi in contraddittorio, che non necessitano di ulteriore comunicazione.

24) Il Comune si impegna a comunicare all'Appaltatore il nominativo del responsabile del procedimento, del Direttore dell'esecuzione ove diverso dal primo, nonché degli altri referenti delle prestazioni dedotte nel presente atto, ove presenti, e ogni eventuale variazione al riguardo. L'Appaltatore si impegna a comunicare al Comune entro 2 (due) giorni dalla sottoscrizione del presente atto il nominativo del responsabile del coordinamento dell'esecuzione delle prestazioni dedotte nel presente atto, anche per gli aspetti relativi alla sicurezza, della disciplina, dell'esattezza e correttezza nell'esecuzione delle prestazioni ed ha obbligo di osservare e far osservare al personale dedicato le norme di legge e di regolamento e

dichiara che le prestazioni oggetto del presente contratto verranno eseguite sotto la propria personale direzione; rimane sempre ferma la responsabilità dell'Appaltatore.

In caso di sostituzione del referente dovrà essere tempestivamente comunicato il nominativo del sostituto.

Richiesto io Segretario generale rogante ho ricevuto il presente atto redatto da me, Segretario generale, con l'ausilio di persona di mia fiducia mediante l'utilizzo e il controllo, tramite personale informatico, di strumenti informatici su n. ,.....(.....) pagine a video, con imposta di bollo assolta in modalità telematica mediante "Modello Unico Informatico", dandone comunque lettura alle parti, le quali, a mia richiesta, l'hanno ritenuto conforme alle loro volontà e lo approvano ed a conferma di ciò lo sottoscrivono, senza riserva con me e alla mia presenza, in modalità elettronica, ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 della Legge n. 89/1913 e dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e certifico io, Segretario rogante che:

- il sig. in rappresentanza del Comune di Vimodrone ha sottoscritto il presente Atto a seguito della suddetta acquisizione su supporto informatico mediante apposizione di firma digitale, la cui validità è stata da me, Segretario rogante, verificata;

- il sig. In rappresentanza di ha sottoscritto il presente Atto a seguito della suddetta acquisizione su supporto informatico mediante apposizione di firma digitale, la cui validità è stata da me, Segretario rogante, verificata.

Io Segretario Rogante ho apposto la mia firma digitale in presenza delle parti.

Per l'Amm. C.le – (f.to in modalità elettronica)

Per (f.to in modalità elettronica)

Il Segretario generale rogante – (f.to in modalità

elettronica)

Il sottoscritto nella sua qualità di

dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole

contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati. Ai sensi e per gli effetti di cui agli

artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Appaltatore dichiara di accettare tutte le condizioni e

patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto

con le relative clausole. In particolare dichiara di approvare specificatamente le

clausole e condizioni di seguito elencate: art. 3 (Oggetto); art. 4 (Durata); art. 6

(corrispettivi modalità di pagamento e fatturazione); art. 7 (condizioni e modalità di

esecuzione e obbligazioni dell'Appaltatore); art. 10 (Trattamento dei dati personali);

art. 11 (Responsabilità, Brevetti industriali e diritti d'autore); art. 13 (subappalto); art.

15 (Penali e procedimento di contestazione); art. 16 (Cauzione); art. 17

(Risoluzione); art. 18 (Recesso); art. 19 (Divieto di cessione del Contratto e cessione

del credito); art. 23 (Tracciabilità dei flussi finanziari); art. 24 (Foro competente); art.

27 (clausola finale);

L'Appaltatore (f.to in modalità elettronica)